

## CONTRATTO DI MUTUO

Repertorio

Raccolta

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemiladieci, oggi \_\_\_\_\_ del mese di \_\_\_\_\_ in Cagliari, Via \_\_\_\_\_  
innanzi a me dott. \_\_\_\_\_ Notaio in \_\_\_\_\_  
sono comparsi

da una parte:

il Dott. \_\_\_\_\_, nato a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_  
domiciliato per la carica in \_\_\_\_\_, munito dei necessari poteri  
per la stipula del presente atto, ai sensi della delibera del Consiglio di Amministrazione del \_\_\_\_\_ ed atto conferimento poteri del \_\_\_\_\_, in rappresentanza della parte mutuante BANCA \_\_\_\_\_, (di seguito indicata anche, per brevità, la "**Banca**" o l'"**Istituto Finanziatore**"), con sede in \_\_\_\_\_, iscritta nel registro delle Imprese di \_\_\_\_\_, numero di iscrizione e codice fiscale \_\_\_\_\_, iscritta all'Albo delle Banche al numero \_\_\_\_\_,

e, dall'altra

la Dott.ssa Silvia Gaspa, nata a Siena il 12 luglio 1961 nella sua qualità di Direttore del Servizio Appalti e Contratti dell'Ente acque della Sardegna (Ente appaltante) domiciliato per la sua carica presso lo stesso Ente munito dei necessari poteri per la sottoscrizione del presente atto giusto delibera del Consiglio di Amministrazione n. 67 del 29 ottobre 2008, con la quale la medesima è stata nominata Direttore del Servizio come sopra evidenziato, e prorogato con le delibere C.d.A. n. 58/09 del 28 luglio 2009 e n. 52 del 28 settembre 2010, in rappresentanza della parte Mutuataria Ente acque della Sardegna (di seguito indicata anche, per brevità, "**Ente**")  
entrambe di seguito congiuntamente denominate anche "Parti"

comparenti tutti a me noti e della cui identità io Notaio sono certo, i quali rinunciano, concordemente e con il mio consenso, all'assistenza dei testimoni a questo atto e stipulano quanto appresso.

PREMESSO CHE

- a) Con Delibera n. 58 del 25 luglio 2003 il CIPE ha individuato nell'Ente autonomo Flumendosa (ora ENAS) il soggetto aggiudicatore dei lavori denominati "Schema n. 39 P.R.G.A. – Opere di approvvigionamento idropotabile 2° e 3° lotto costa sud-orientale fino a Villasimius";
- b) Con Delibera n. 93 del 29 settembre 2007 il CIPE ha approvato il progetto definitivo dei lavori di cui alla precedente lettera a) e ha concesso, per quindici anni, un contributo annuo di € 5.200.484,00, suscettibile di sviluppare un volume di investimento pari a € 54.846.279,42, a valere sul contributo previsto dall'art. 1, comma 977 della L. n. 296 del 2006 con decorrenza 2009;

- c) Con decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze del 20 marzo 2003 n. 5279, come modificato ed integrato dal successivo Decreto interministeriale del 30 agosto 2010, nel quale sono individuati i soggetti autorizzati a stipulare contratti di mutui o ad effettuare altre operazioni finanziarie e sono stabilite le modalità di erogazione dei finanziamenti ai sensi dell'art. 13, comma 1, della legge n. 166/2002 e successivi rifinanziamenti;
- d) L' articolo 4, comma 177, della Legge 24 dicembre 2003, n. 350 come modificato con l'articolo 16 della Legge 21 marzo 2005, n. 39 e da ultimo con l' articolo 1, comma 85, della Legge 23 dicembre 2005, n. 266 stabilisce, tra l' altro, quanto segue:
- i limiti di impegno iscritti nel bilancio dello Stato in relazione a specifiche disposizioni legislative, sono da intendere come contributo pluriennale per la realizzazione di investimenti nonché di forniture di interesse nazionale, includendo nel costo degli stessi anche gli oneri derivanti dagli eventuali finanziamenti necessari;
  - i contributi, compresi gli eventuali atti di delega all' incasso accettati dall' Amministrazione, non possono essere compresi nell' ambito di procedure cautelari, di esecuzione forzata e concorsuali, anche straordinarie.
- e) L' articolo 4, comma 177 bis, della Legge 350/2003 – introdotto dall' articolo 1, comma 512 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, prevede che l' utilizzo di contributi pluriennali – anche mediante attualizzazione – sia disposto con decreto del Ministro competente di concerto con il Ministro dell' Economia e delle Finanze, previa verifica dell' assenza di effetti peggiorativi sul fabbisogno e sull' indebitamento netto rispetto a quelli previsti dalla legislazione vigente.
- f) Il Ministero dell'Economia e delle Finanze, con circolare n. 15 del 28 febbraio 2007, ha stabilito le procedure da seguire per l'utilizzo dei contributi pluriennali, dando attuazione ai contenuti dei commi 511 e 512 dell'art.1 della Legge 296 del 27 dicembre 2006 (Legge Finanziaria 2007).
- g) Con decreto interministeriale del 08 gennaio 2009, n. 1, del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze è stato autorizzato l'utilizzo da parte dell'Ente acque della Sardegna, dei contributi quindicennali dell'importo massimo annuale di € 5.200.484,00 nell'ambito del Primo programma delle opere strategiche di cui alla legge n. 443 del 21 dicembre 2001, approvato con deliberazione CIPE 21 dicembre 2001, n. 121, per i lavori relativi allo "Schema idrico Sardegna sud-orientale - sistema basso Flumendosa – Picocca: opere di approvvigionamento idropotabile schema n. 39 – 2° e 3° lotto";
- h) con nota n. 68111 del 30 luglio 2010, del Ministero dell'Economia e delle Finanze è stata autorizzata la variazione dell'originario piano delle erogazioni previsto dal Decreto Interministeriale richiamato al precedente punto g);

- i) Il decreto di cui alla precedente lettera g) prevede che l'utilizzo del contributo suddetto avvenga mediante operazione finanziaria di attualizzazione con gli istituti finanziari abilitati che l'Ente acque della Sardegna (soggetto beneficiario dei contributi) è autorizzato a perfezionare, con un netto ricavo massimo stimato di euro 54.846.279,42, a valere sui contributi pluriennali di cui alla citata lettera g);
- j) l'erogazione delle somme finanziate avverrà gradualmente, in tranches, a seguito della notifica all'Istituto mutuante di apposite richieste scritte da parte dell'Ente acque della Sardegna (soggetto beneficiario), sulla base di attestazioni sugli stati di avanzamento dei lavori rilasciate all'Istituto Finanziatore dall'Ente acque della Sardegna (soggetto beneficiario attuatore) certificate dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti – Struttura Tecnica di Missione in base alla vigente normativa che disciplina l'esecuzione dei lavori pubblici e, in particolare, in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 19 della legge n.1 del 3 gennaio 1978;
- k) avuto riguardo ai contributi pluriennali di cui alla precedente lettera g), nonché alla ipotizzata tempistica di realizzazione degli investimenti, che comporterà l'erogazione graduale del finanziamento, secondo il piano delle erogazioni del netto ricavo autorizzato con il decreto interministeriale di cui alla precedente lettera g), e tenuto altresì conto del tasso applicabile, il finanziamento è concedibile per un importo di euro -----;
- l) tale finanziamento è destinato alla realizzazione dei lavori relativi allo "Schema idrico Sardegna sud-orientale - sistema basso Flumendosa – Picocca: opere di approvvigionamento idropotabile schema n. 39 – 2° e 3° lotto";
- m) gli oneri di ammortamento del finanziamento sono a totale carico dello Stato;
- n) L'Ente acque della Sardegna per l'aggiudicazione del presente contratto di mutuo ha esperito una procedura di gara aperta, ai sensi dell'art. 82 del D.Lgs. n. 163/06, all'esito della quale è risultato aggiudicatario l'Istituto Finanziario "\_\_\_\_\_" alla luce dell'offerta presentata ed allegata al presente atto sub lettera \_\_\_\_;
- o) La Circolare 24 maggio 2010, n. 2276 – Adempimenti di cui all'art. 48 della legge 31 dicembre 2009, n. 196 (Legge di contabilità e finanza pubblica), in prima attuazione e per consentire il normale svolgimento delle operazioni finanziarie nelle quali l'Amministrazione pubblica sia debitore, stabilisce che nei relativi contratti debba essere inserita apposita clausola che prevede l'obbligo, a carico degli istituti finanziatori di comunicare, entro dieci giorni dalla stipula del contratto, al Dipartimento del Tesoro e a quello della Ragioneria Generale dello Stato (MEF), nonché all'ISTAT e alla Banca d'Italia, l'avvenuto perfezionamento dell'operazione di indebitamento, unitamente alle ulteriori informazioni riguardanti l'operazione stessa, di cui al prospetto allegato alla circolare, tramite posta elettronica certificata alle seguenti caselle:  
 dt.comunicazioniart48@pec.mef.gov.it;

rgs.comunicazioniart48@pec.mef.gov.it;  
res@pec.bancaditalia.it;  
comunicazioniart48@postacert.istat.it;

- p) il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, d'intesa con il Ministero dell'Economia e delle Finanze, ha espresso il proprio nulla osta sullo schema negoziale ed ha comunicato nel rispetto dell'art. 45, comma 32, della legge 23 dicembre 1998, n. 488, i limiti massimi dei tassi fisso e variabile da applicare alla presente operazione finanziaria con nota n.1885 del 02/03/2011, allegata al presente atto sub lettera \_\_\_\_;
- q) ai sensi della delibera C.I.C.R. – Comitato Interministeriale per il Credito – del 4 marzo 2003, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 27 marzo 2003 n.72, in materia di “Disciplina della Trasparenza delle condizioni contrattuali delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari” e con particolare riferimento all'art. 9 della delibera stessa, si allega al presente atto, previa lettura delle parti, sottoscrizione delle stesse e conseguente approvazione, sotto la lettera “\_\_”, il DOCUMENTO DI SINTESI “ delle principali condizioni contrattuali.

#### TUTTO CIO' PREMESSO

Si conviene e si stipula quanto segue:

##### ART. 1

Le premesse di cui sopra, come pure gli allegati, debbono ritenersi parte integrante e sostanziale del presente atto.

##### ART. 2

2.1 L'Istituto Finanziatore concede all'Ente acque della Sardegna, che accetta, un finanziamento da perfezionarsi in più tranches, fino all'importo massimo valutabile in euro \_\_\_\_\_ il cui ammontare definitivo risulterà nell'atto di ricognizione di debito di cui al successivo articolo 5, da destinare alla realizzazione dei lavori relativi allo “Schema idrico Sardegna sud-orientale - sistema basso Flumendosa – Picozza: opere di approvvigionamento idropotabile schema n. 39 – 2° e 3° lotto”.

2.2 L'erogazione della somma finanziata avrà luogo in conformità a quanto previsto nel successivo articolo 4.

##### ART. 3

3.1 L'Ente acque della Sardegna (soggetto beneficiario) si obbliga ad esibire all'Istituto Finanziatore, entro e non oltre tre mesi dalla data odierna, la documentazione, come da nota che, sottoscritta dalle Parti e da me Notaio si allega al presente atto sub lettera \_\_\_\_, comprovante la regolare posizione della Dott.ssa Silvia Gaspa nel presente contratto, nonché copia in forma esecutiva del presente atto;

3.2 Il presente contratto sarà notificato, a cura di me Notaio, entro \_\_\_\_ giorni dalla data odierna, al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, ai fini della prescritta registrazione dell'impegno di spesa a carico dei contributi pluriennali di cui in premessa. Ai sensi della circolare del Ministero dell'Economia e delle Finanze – Dipartimen-

to del Tesoro e Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato del 28 giugno 2005 (pubblicata su G.U. n. 154 del 7 luglio 2005), l'Amministrazione Pubblica Pagatrice deve comunicare entro 15 giorni dall'avvenuta notifica del contratto all'Istituto finanziatore, all'ente beneficiario del finanziamento e al Ministero dell'Economia e delle Finanze – Dipartimento del Tesoro – Direzione II, l'assunzione a proprio carico del pagamento delle rate di ammortamento. Una copia del medesimo contratto, munita della relata di notifica, dovrà essere trasmessa all'Istituto Finanziatore.

#### ART. 4

4.1 L'erogazione della somma finanziata sarà effettuata dall'Istituto Finanziatore all'Ente acque della Sardegna, sempre che:

- risulti adempiuto l'obbligo assunto dalla Dott.ssa Silvia Gaspa medesima, a termini del primo comma del precedente art. 3;
- risulti effettuata la registrazione dell'impegno di spesa di cui al secondo periodo del medesimo art. 3;
- risulti pervenuta all'Istituto finanziatore la comunicazione dell'Amministrazione pubblica pagatrice dell'assunzione a proprio carico degli oneri relativi al pagamento delle rate di ammortamento del presente mutuo;

gradualmente, sulla base di attestazioni sugli stati di avanzamento dei lavori rilasciate all'Istituto Finanziatore dall'Ente acque della Sardegna (soggetto beneficiario attuatore), certificate dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti – Struttura Tecnica di Missione in base alla vigente normativa che disciplina l'esecuzione dei lavori pubblici e, in particolare, in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 19 della legge n.1 del 3 gennaio 1978.

4.2 Su motivata e documentata richiesta da effettuarsi da parte dell'Ente acque della Sardegna (soggetto beneficiario attuatore) ed autorizzata dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, l'Istituto Finanziatore anticiperà fino al 20% dell'importo complessivo degli interventi di cui al presente contratto, da recuperare proporzionalmente nel corso degli stati di avanzamento dei lavori, a fronte di specifici impegni di spesa relativi a progetti da realizzarsi e per attività propedeutiche alla esecuzione delle opere.

4.3 Acquisita la documentazione anzidetta e riscontrata la regolarità, l'Istituto Finanziatore – entro 10 giorni lavorativi bancari successivi – accrediterà gli importi erogabili all'Ente, come da questo richiesto, sul c/c n. \_\_\_\_ ABI \_\_\_\_, CAB \_\_\_\_, IBAN \_\_\_\_\_ presso \_\_\_\_\_, fatta salva la possibilità dell'Ente acque della Sardegna (soggetto beneficiario attuatore) stesso di comunicare in futuro all'Istituto Finanziatore diverse coordinate bancarie, a mezzo di lettera raccomandata.

4.4 A valere sulle erogazioni di cui sopra, è dovuta l'imposta sostitutiva di cui all'art. 17 del DPR 29 settembre 1973 n. 601;

4.5 Di ogni erogazione come sopra effettuata sarà data comunicazione, a cura

dell'Istituto Finanziatore, al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.

4.6 L'Ente acque della Sardegna (soggetto beneficiario attuatore) si obbliga a consegnare all'Istituto Finanziatore, a fronte di ciascuna erogazione, apposito atto di quietanza.

4.7 Al fine di una programmazione della tempistica e quantificazione delle erogazioni, le Parti fanno riferimento al citato prospetto predisposto dall'Ente acque della Sardegna (soggetto beneficiario attuatore), nel rispetto di quanto previsto all'art. 1, comma 4 del decreto interministeriale di cui alla premessa i) del presente contratto, che trovasi allegato al presente atto sub lettera \_\_\_.

4.8 Le Parti si danno reciprocamente atto che il "periodo di utilizzo" del mutuo è quello in cui vengono effettuate tutte le erogazioni del finanziamento stesso.

#### ART. 5

5.1 Il finanziamento dovrà essere rimborsato dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti mediante il pagamento di rate semestrali posticipate comprensive di capitale e interessi, a valere sui contributi annuali disponibili di cui alla lettera g) delle premesse.

5.2 Gli interessi che matureranno nel corso del periodo di utilizzo del finanziamento, calcolati sugli importi erogati e con decorrenza dal giorno successivo alla data di erogazione, saranno determinati – come da offerta resa in sede di gara, qui allegata sub lettera \_\_\_ - al tasso nominale annuo pari al tasso Euribor a sei mesi riportato alla pagina EURIBOR 01 del circuito Reuters e rilevato alle ore 11.00 (ora dell'Europa centrale) dal Comitato di Gestione dell'Euribor il secondo giorno lavorativo bancario antecedente la data di ogni singola erogazione e, per i semestri successivi, la data di inizio dei semestri stessi aumentato/diminuito di uno spread annuo di \_\_\_\_\_ punti percentuali annui, nel rispetto del limite massimo comunicato dal Ministero dell'Economia e delle Finanze con la nota di cui al punto p) delle Premesse del presente Contratto. Tale tasso sarà applicato sulla base dei giorni effettivi diviso-re 360.

5.3 Durante il periodo di utilizzo, il versamento da effettuarsi da parte del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti all'Istituto Finanziatore sarà imputato, per quota parte, a saldo degli interessi maturati nel corso di ogni singolo semestre e, per il residuo, a rimborso del capitale erogato.

Alla data dell'ultima erogazione si provvederà a determinare il tasso fisso che dovrà regolare il residuo debito in essere come risultante alla data di inizio del periodo semestrale di interessi immediatamente successivo a quello in cui avrà luogo l'ultima erogazione medesima.

5.4 Tale tasso - come dall'allegata offerta resa in sede di gara - sarà pari al tasso per operazioni di Interest Rate Swap (Euribor sei mesi vs tasso fisso) in Euro a \_\_\_ anni, rilevato alle ore 11 del giorno lavorativo bancario antecedente l'ultima erogazione del presente finanziamento, aumentato/diminuito di \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_) punti percentuali su base annua. Le rilevazioni del suddetto tasso di Interest Rate Swap verranno

effettuate dalla pagina ISDAFIX2 del circuito Reuters, nel rispetto del limite massimo comunicato dal Ministero dell'Economia e delle Finanze con la nota di cui al punto p) delle Premesse del presente Contratto. Tale tasso fisso nominale annuo sarà applicato sulla base di un anno di 360 giorni e di un mese di 30 (trenta) giorni divisore 360.

5.5 Il summenzionato residuo debito sarà, pertanto, rimborsato alle restanti scadenze, al tasso fisso come sopra determinato, secondo un piano di ammortamento a rate costanti, la cui entità semestrale non potrà essere superiore al versamento periodico del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti predeterminato per legge in metà dell'importo dei limiti di impegno annuali.

5.6 All'atto di ciascuna erogazione richiesta dall'Ente acque della Sardegna, l'Istituto Finanziatore verificherà, sulla base del tasso contrattuale valido al momento, la condizione che il residuo debito in essere dopo l'erogazione sia ammortizzabile in semestralità comprensive di capitali ed interessi, a valere sui disponibili limiti d'impegno annuali, di cui alla premessa g) del presente contratto,

5.7 L'importo richiesto potrà essere erogato qualora la condizione precedente sia soddisfatta. In caso contrario, l'Istituto Finanziatore erogherà a saldo l'importo che, sommato al residuo debito capitale derivante dalle precedenti erogazioni, risulti compatibile con la condizione suesposta.

5.8 L'Ente acque della Sardegna (soggetto beneficiario attuatore) si obbliga a pervenire con l'Istituto Finanziatore, una volta completato l'utilizzo del finanziamento, al perfezionamento di un atto di ricognizione del debito di cui sarà fatta notifica, a tutti gli effetti di legge, al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti che evidenzia gli importi erogati, gli interessi maturati e le rate semestrali corrisposte, il piano di ammortamento, le quote di contributo annuale destinate al rimborso del risultante debito residuo che sarà erogato al tasso fisso, come determinato nel presente articolo.

5.9 Le Parti provvederanno, peraltro, a perfezionare, anche nel corso del periodo di utilizzo, ogni atto idoneo ad evidenziare e definire, ferme le condizioni pattuite, gli effetti sull'ammontare del finanziamento che dovessero determinarsi a seguito di eventuali scostamenti nella tempistica, sempre nel rispetto di quanto previsto dall'art. 1 comma 4) del Decreto interministeriale di cui al punto g) delle Premesse del presente Contratto, e nell'ammontare delle erogazioni come specificati nel documento allegato al presente atto sotto la lettera \_\_\_\_).

5.10 Le Parti, in particolare, si impegnano a stipulare un atto aggiuntivo, entro il \_\_/\_\_/\_\_, che evidenzia gli ammontari erogati, gli interessi maturati e le rate semestrali corrisposte, nonché le quote dei contributi annuali destinate al rimborso del risultante debito residuo che sarà regolato al tasso fisso come determinato nel presente articolo, secondo un piano di ammortamento a rate costanti.

5.11 L'eventuale proroga del periodo di utilizzo previsto, in ragione di motivazioni tecniche derivanti dalla realizzazione degli investimenti, e sempre che risultino quote di contributi disponibili, dovrà essere autorizzata dal Ministero delle Infrastrutture e

dei Trasporti, con le modalità previste dall'art. 1, comma 4, del Decreto interministeriale di cui alla premessa g). Ove l'Ente acque della Sardegna (soggetto beneficiario attuatore) a causa di slittamenti della tempistica di realizzazione dei programmi – ritenga di non poter utilizzare integralmente l'importo mutuato entro il previsto periodo di utilizzo, ne darà comunicazione all'Istituto Finanziatore entro il termine massimo di 60 giorni antecedenti la data di scadenza del periodo di utilizzo, al fine di consentire il rispetto di quanto previsto ai precedenti paragrafi del presente articolo.

5.12 Della suddetta circostanza l'Ente acque della Sardegna (soggetto beneficiario attuatore) darà quindi pronta comunicazione al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti – con lettera raccomandata indirizzata, per conoscenza, all'Istituto finanziatore – fornendo giustificate e valide motivazioni tecniche dei ritardi nella realizzazione delle opere, unitamente alla documentazione relativa al completamento del/dei progetto/i interessato/i dagli slittamenti. Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti valuterà pertanto la possibilità di consentire, con l'autorizzazione del Ministero dell'Economia e delle Finanze (Dipartimento del Tesoro e Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato) e con la condivisione dell'Istituto Finanziatore, un eventuale ulteriore periodo di utilizzo delle somme mutate, da regolarsi alle condizioni già previste nel presente articolo.

5.13 L'eventuale proroga del periodo di utilizzo, sempre con l'autorizzazione del Ministero dell'Economia e delle Finanze (Dipartimento del Tesoro e Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato) e la condivisione dell'Istituto Finanziatore, potrà, altresì, essere determinata da modifiche e integrazioni apportate dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti al programma degli interventi finanziati con il presente contratto.

#### ART. 6

6.1 Su ogni somma dovuta in dipendenza del presente contratto e non pagata dovranno essere corrisposti all'Istituto Finanziatore gli interessi di mora, che decorreranno di pieno diritto senza bisogno di alcuna intimazione dalla data di scadenza (inclusa) fino alla data dell'effettivo pagamento (esclusa). Il tasso nominale annuo al quale saranno conteggiati gli interessi di mora sarà pari al tasso contrattuale via via dovuto maggiorato di 1 (uno) punto percentuale per anno.

6.2 Tali interessi di mora saranno calcolati sulla base dell'anno commerciale di 360 (trecentosessanta) giorni per il numero effettivo dei giorni trascorsi.

6.3 Per le somme dovute con scadenza in giorno festivo o in giorno feriale che, ai sensi della legge 24 gennaio 1962 n. 13, comporta la chiusura degli sportelli bancari, gli interessi di mora saranno comunque dovuti, in caso di ritardo dei pagamenti, oltre il primo giorno feriale successivo, dal giorno di scadenza pattuito.

#### ART. 7

7.1 In relazione a quanto previsto alla lettera j) delle premesse del presente contratto, tutti i pagamenti dovuti ai termini del precedente articolo 5 dovranno essere effettuati dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti a favore dell'Istituto Finanziato-



re.

7.2 A tal fine l'Istituto Finanziatore provvederà a trasmettere a detto Ministero e all'Ente, per ogni scadenza, almeno 45 giorni antecedenti la stessa, gli avvisi di pagamento con la specifica delle componenti della somma da corrispondere e con l'indicazione delle modalità dell'accredito.

#### ART. 8

8.1 Le rate di interessi e capitale e ogni altra somma comunque dovuta all'Istituto Finanziatore devono essere corrisposte al netto di ogni eventuale onere.

8.2 L'Istituto Finanziatore dovrà, pertanto, esser tenuto indenne da qualunque onere di carattere fiscale di qualsiasi natura, diretto o indiretto, personale o reale, presente o futuro, che venisse a colpire l'Istituto Finanziatore medesimo in diretta dipendenza della presente operazione.

#### ART. 9

9.1 Il presente mutuo potrà essere estinto anticipatamente, in tutto o in parte, con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni, in corrispondenza della scadenza di una rata,

9.2 L'esercizio di tale facoltà comporterà, oltre a quanto dovuto all'Istituto Finanziatore a qualunque titolo fino alla data dell'estinzione:

- per la prima fase, il pagamento di una penale in misura dello 0,50% (zero virgola cinquanta per cento), calcolata sul capitale rimborsato anticipatamente;
- per la seconda fase, un importo pari al differenziale (se positivo) tra le rate residue, calcolate al tasso di cui al precedente art. 5, e quelle calcolate al tasso di reimpiego (pari all'IRS – Interest Rate Swap – di durata corrispondente alla durata finanziaria equivalente residua del mutuo); tale differenziale per ciascuna rata sarà attualizzato alla data di estinzione anticipata sulla base del tasso di reimpiego. Per durata finanziaria residua equivalente del mutuo si intende quella corrispondente al tasso IRS – calcolato sulla base della curva dei tassi "swap" lettera vigente sul mercato al momento dell'estinzione anticipata – relativo ad una operazione finanziaria avente le medesime caratteristiche in termini di rimborso del capitale, di periodicità di pagamento degli interessi, nonché di durata residua del mutuo.

#### ART. 10

10.1 L'Istituto Finanziatore avrà la facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente contratto, ai sensi dell'art. 1456 cc, nei seguenti casi:

- mancato pagamento, anche parziale, a qualunque causa dovuto, delle somme dovute all'Istituto Finanziatore in dipendenza del presente contratto;
- mancato adempimento a qualsiasi altro degli obblighi previsti dal presente contratto.

10.2 A tale risoluzione conseguirà oltre all'obbligo del pagamento del residuo credito vantato dall'Istituto Finanziatore, con le spese e gli interessi maturati fino al giorno del pagamento medesimo, anche l'obbligo di corrispondere un indennizzo – a titolo degli oneri sostenuti dall'Istituto Finanziatore medesimo in relazione al mancato uti-

lizzo della provvista dallo stesso effettuata per la concessione del presente finanziamento – fin da ora convenzionalmente determinato nella contenuta misura forfettaria dell'1% (uno per cento) del residuo debito alla data di detta risoluzione.

10.3 Costituisce altresì clausola risolutiva espressa, ai sensi dell'art. 1456 c.c., la mancata osservanza, in capo alle parti, degli obblighi assunti dalle medesime con il presente Contratto, in materia di tracciabilità dei flussi finanziari, secondo quanto previsto dalla Legge 13 agosto 2010, n. 136, da intendersi qui integralmente richiamata.

#### ART. 11

Nell'ipotesi in cui nel corso della durata del presente contratto dovessero verificarsi impedimenti alla prosecuzione del programma degli interventi di cui alla delibera CI-PE indicata nelle premesse del presente contratto, saranno comunque corrisposte all'Istituto Finanziatore – a fronte delle tranches erogate – le somme dovute per il rimborso degli oneri per capitale ed interessi relativi a tali tranche, con le modalità di cui all'art. 5 del presente contratto.

#### ART. 12

Ai sensi delle circolari del Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 15 del 28 febbraio 2007 e n. 2276 del 24 maggio 2010, l'Istituto Finanziatore si impegna a comunicare, al massimo entro dieci giorni dalla data odierna, al Ministero dell'Economia e delle Finanze – Dipartimento del Tesoro e Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, all'Istat e alla Banca d'Italia, l'avvenuto perfezionamento dell'operazione finanziaria, unitamente alle ulteriori informazioni riguardanti l'operazione stessa, di cui al prospetto allegato alla citata Circolare n. 2276/2010, tenuto conto della tipologia dell'operazione finanziaria perfezionata.

#### ART. 13

13.1 Agli effetti del presente contratto le Parti eleggono domicilio presso le rispettive sedi indicate in epigrafe.

13.2 Per qualunque controversia inerente e conseguente al presente contratto, le Parti dichiarano la competenza esclusiva del Foro di Cagliari;

#### ART. 14

14.1 Le spese di stipula del presente contratto e quelle inerenti e conseguenti, comprese quelle relative al rilascio della copia esecutiva e delle copie autentiche occorrenti, nonché quelle di notifica, sono a carico dell'Istituto Finanziatore;

14.2 Il contratto usufruisce del trattamento tributario stabilito dal D.P.R. 29 settembre 1973 n. 601.

#### ART. 16

Le Parti si danno reciprocamente atto che, ai sensi di quanto previsto dal D.P.R. 3 giugno 1998 n. 252, articolo 1, comma 2°, lettera b), l'Istituto Finanziatore non è tenuto alla presentazione della documentazione di cui all'art. 4 del Decreto Legislativo 8 agosto 1994, n. 490 e successive modifiche ed integrazioni.

Di quest'atto, scritto da persona di mia fiducia su fogli ..... per pagine

..... e quanto fin qui della undicesima io Notaio ho dato lettura, ai compa-  
renti che lo dichiarano conforme alla loro volontà.

Sottoscritto alle ore

F.TO .....

F.TO ....., NOTAIO

**REG. A ..... IL .....N. .... SERIE .....**